

## SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 - Roma

Mail: <u>segreterianazionale@sinafi.org</u>
<u>Pec: segreterianazionale@pec.sinafi.org</u>

Cell. 3292605371

Oggetto: Approvazione D.P.C.M. del 12.4.2019 concernente la riduzione I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali in favore del personale appartenente alle Forze di Polizia, titolare di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro (ex art. 45, co. 2, D.Lgs. 95/2017).

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali = Roma=

## Tramite PEC

Com'è noto l'art. 45 comma 2, D.Lgs 95/2017 ha previsto una defiscalizzazione dell'IRPEF, per le indennità di natura fissa e continuativa, relativa ai redditi inferiori a 28.000 euro annui, a partire

dal 2018 e fino al 2026, per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza.

Il citato articolo, peraltro, ha previsto che la misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sarebbero state individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, in ragione del numero dei destinatari.

In data 12 aprile u.s., seppur oltre il limite annuale di riferimento, è stato approvato il citato DPCM, concernente la riduzione I.R.Pe.F. e le addizionali regionali e comunali in favore del personale avente titolo al beneficio fiscale in trattazione.

Il decreto in parola, pertanto, dando concreta attuazione alle disposizioni contenute nel citato provvedimento di riordino delle carriere ha stanziato 53 milioni di euro circa, per l'anno 2018, che suddivisi per gli aventi titolo (99156 unità circa, rilevati in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti d'imposta), consentiranno una detrazione pro-capite, qualora risulteranno capienti ai fini I.R.Pe.F., pari a circa 535, 50.

Ne discende, che in aderenza a tale previsione legislativa i sostituti d'imposta, avrebbero dovuto provvedere ad applicare la detrazione fiscale in unica soluzione, anche tramite conguaglio fiscale.

C'è da rilevare, tuttavia, che stando alla previsione letterale della norma il decreto doveva essere emesso entro l'anno 2018 al fine di consentire alle Amministrazioni di poter certificare i redditi e le indennità accessorie e consentire pertanto agli interessati di avvalersi della detrazione.

In concreto, invece, ciò non è avvenuto e le certificazioni (CU) sono state già rilasciate agli interessati, il conguaglio IRPEF applicato agli aventi titolo e la maggior parte delle dichiarazioni dei redditi (730) presentati dai singoli appartenenti al Corpo.

Allo stato, questa Organizzazione Sindacale ritiene potenzialmente lesivo degli interessi economici dei singoli appartenenti al Corpo, così come di tutti gli appartenenti al comparto, l'emanazione intempestiva del citato DPCM e, di conseguenza, non vuole ipotizzare che ciò possa tradursi in un danno per il personale rappresentato.

Per quanto sopra, pertanto, si chiede a Codesta Amministrazione di attivarsi tempestivamente affinché tutto il personale avente titolo alla detrazione I.R.Pe.F. per l'anno 2018 possa realmente beneficiare di tale defiscalizzazione, senza alcun danno economico, defalcandola dall'imposta dovuta inerente le competenze accessorie del FESI per l'anno 2018, che verrà corrisposto presumibilmente nel prossimo mese di Luglio o, in alternativa, qualora più vantaggioso per i singoli interessati, consentendo una compensazione con l'I.R.Pe.F. dovuta dalle competenze stipendiali mensili.

Certi di un tempestivo intervento al riguardo, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 5 Giugno 2019

Il Segretario Generale Eliseo Taverna

Elizes Lever leve